MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Accordo Integrativo
concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti
(ART. 55 CCNL – comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022)

RISORSE ANNO 2023

I rappresentanti dell'Amministrazione, i rappresentanti della RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria si incontrano il giorno 12 luglio 2023 alle ore 15:00 presso la sede ministeriale, sita in Roma, Via Flavia, n.6, per la sottoscrizione dell'accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (art. 55 CCNL - comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022) – Risorse anno 2023

Tra l'Amministrazione, rappresentata da:

Dott.ssa Grazia STRANO	Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa
Dott. Daniele LUNETTA	Dirigente della divisione IV Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa
Dott. Massimiliano MISIANI MAZZACUVA	Dirigente della divisione II della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa

e le Organizzazioni Sindacali territoriali:

CGIL FP Roma e Lazio:
CISL FP Roma Capitale – Rieti: Marco Sozzi, Michele Cavo
UIL PA Roma e Lazio: Ilaria Casali
FEDERAZIONE CONFSAL UNSA: Gian Maria Giovannetti
FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP:
FLP:
USB PI:

e la RSU: Maurizio Matarazzo, Alessandra Pone, Caterina Chiocchetta, Marco Bramonti, Roberto Mellace, Ivan Giannetti, Francesca Ferradino

Svolge i compiti di segreteria:
Daniela Matteucci, Monica De Cristofano

Le parti, come sopra rappresentate:

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 rubricato *"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"*;
VISTO l'articolo 7, comma 6, lettera g) del Contratto Collettivo Nazionale 2019/2021, comparto Funzioni Centrali secondo cui: *"Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica (...) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;"*
VISTO l'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale 2019/2021, comparto Funzioni Centrali concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente accordo disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e le iniziative di sostegno al reddito della famiglia sotto forma di sussidi e rimborsi in favore del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, come previsto dal CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019 – 2021 (Art. 55 - Welfare integrativo).

Articolo 2
Soggetti beneficiari

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie presenti sul relativo capitolo di spesa dedicato, Cap. 1612/1, gli interventi assistenziali individuali in danaro sono erogati in favore del personale in servizio, ivi compreso il personale in comando di altra Amministrazione la cui Amministrazione di appartenenza non abbia attivato analoga forma di welfare integrativo, nonché di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
2. Lo *status* di "cessato dal servizio" deve essere connesso a circostanze quali il collocamento in quiescenza ovvero la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, cui non abbia fatto seguito la presa in servizio presso altro datore di lavoro, e non può risalire a più di un anno dalla presentazione dell'istanza di sussidio.
3. Gli interventi assistenziali vengono erogati ai soggetti beneficiari previo esame e valutazione, svolta dalla competente Commissione di cui al successivo articolo 4, delle domande presentate secondo le modalità di cui alla Scheda tecnica riportata in calce al presente Accordo.

Articolo 3
Tipologie di spesa ammissibili

1. Le tipologie di spese per cui è possibile chiedere il sussidio sono le seguenti:

   1.1. Spese sanitarie attinenti alla cura dell'essere umano;
   1.2. Spese funebri;
   1.3. Spese attinenti al grave disagio aventi natura straordinaria e/o imprevista;
   1.4. Spese sostenute per la nascita di figli, adozione e affido di minori;
   1.5. Spese sostenute per istruzione figli;
   1.6. Spese per la cura del minore;

   Per ciascuna delle tipologie sopra indicate si forniscono nel seguito dettagliate indicazioni relative: 1) agli aventi diritto alla presentazione dell'istanza; 2) all'entità della provvidenza che può essere erogata (valori minimi e massimi); 3) alle spese per cui è prevista la concessione del sussidio e relativa documentazione giustificativa da allegare.

3.1 SPESE SANITARIE

Possono presentare richiesta i dipendenti in servizio ed il personale cessato dal servizio per spese sostenute per sé stessi o i soggetti di seguito indicati:

- coniuge o l'altra parte dell'unione civile o convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76,
- figli a carico;
- altri familiari conviventi e a carico del richiedente.

Sono ammissibili al beneficio le seguenti tipologie di spesa riconducibili alla cura dell'essere umano:

- Spese farmaceutiche: medicinali ad uso umano (di origine industriale, preparazioni galeniche, omeopatici); dispositivi medici; (esclusi parafarmaci e prodotti cosmetici);
- Spese per analisi e indagini diagnostiche;
- Spese per prestazioni specialistiche, comprese perizie medico-legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- Spese per prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali;
- Spese per ricovero collegato ad operazioni chirurgiche e a degenze;
- Spese per visite e cure di medicina omeopatica e sedute di agopuntura;
- Spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche;
- Spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche;
- Spese per occhiali da vista, lenti a contatto, ausili visivi, auditivi e ortopedici;
- Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, massofisioterapia, sedute di ginnastica posturale/correttiva e di chiropratica, sedute di logopedia, cure presso podologo, ortottista, oftalmologo ecc.)

purché accompagnate da prescrizione medica;
- Spese per cure termali, accompagnate da prescrizione medica;
- Spese relative all'acquisto o al noleggio di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. misuratori di pressione sanguigna o glicemia, apparecchi per aerosol, busti, stecche, stampelle, parrucche a seguito di chemioterapia, strumenti per magnetoterapia, laserterapia, ecc.);
- Spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
- Spese sanitarie sostenute per la diagnosi e la cura del Covid-19.

Qualunque altra tipologia di spesa non inserita nel precedente elenco ma riferibile all'ambito sanitario potrà essere accolta solo previa valutazione della Commissione di cui all'art. 4.

Non rientrano tra le spese sanitarie rimborsabili quelle di specie veterinaria, sostenute a qualunque titolo, quelle per l'acquisto di parafarmaci, le spese di medicina e chirurgia estetica, ad eccezione di quelle sostenute per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona. Vanno escluse altresì quelle afferenti ad attività ginniche che non rientrino in attività correttive, tranne nel caso in cui siano comprovate da prescrizione medica specialistica.

Le attestazioni di spesa (scontrini, fatture e/o ricevute fiscali) riconducibili a spese per prestazioni a carattere sanitario dovranno essere trasmesse debitamente quietanzate e fiscalmente regolarizzate con apposita marca da bollo, laddove prevista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia - parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni. Dovranno inoltre riportare, chiaramente leggibili, la **data di emissione** (coerente con il periodo di validità) ed il **codice fiscale** riferibile al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare a suo carico. Si precisa che la documentazione di spesa allegata all'istanza in caso di riconoscimento del sussidio non potrà essere comunque presentata per gli anni successivi.

Per tale tipologia di richiesta l'importo minimo concedibile è pari a € 50,00 e quello massimo è pari a 1.300,00 euro per i richiedenti con ISEE fino a € 15.000,00, al contrario, sopra tale soglia l'importo massimo riconoscibile è pari ad € 1.000,00.
Il riconoscimento della provvidenza sia in caso di limite minimo che massimo è basato esclusivamente sui giustificativi di spesa allegati. Si precisa che i limiti massimi, come sopra richiamati, non possono mai essere superati anche qualora l'entità della spesa complessiva sia superiore.
Si precisa che la documentazione di spesa allegata all'istanza, in caso di liquidazione anche parziale del sussidio complessivamente richiesto, non potrà essere comunque presentata per gli anni successivi, salvo il caso in cui la documentazione non venga liquidata, neanche parzialmente, per esaurimento di fondi.

3.2 SPESE FUNEBRI

È possibile presentare tale richiesta di sussidio a mezzo di attestazioni di pagamenti, debitamente quietanzate nel caso di decesso:

- del coniuge, o l'altra parte dell'unione civile o convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76,

- dei figli a carico o di altro componente del nucleo familiare anagrafico del dipendente o del dipendente cessato dal servizio da non più di un anno, (allegare stato di famiglia);
- dei genitori o dei suoceri conviventi (allegare stato di famiglia);
- del dipendente o del dipendente cessato dal servizio da non più di un anno. In questo caso il sussidio è concesso al coniuge o convivente o altra parte dell'unione civile, ai figli a carico o ad altro componente del nucleo familiare anagrafico del dipendente (allegare stato di famiglia del nucleo famigliare anagrafico).

La convivenza con la persona deceduta potrà essere attestata anche tramite autocertificazione di iscrizione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nello Schedario della popolazione temporanea, ex art. 32 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
La relativa documentazione di spesa sostenuta deve essere intestata esclusivamente al titolare della richiesta e lo stesso deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia all'atto del decesso del dipendente o del familiare, compilando l'Allegato B all'istanza.
L'importo massimo riconoscibile per tale tipologia di richiesta è pari a € 500,00.
Si precisa che la documentazione di spesa allegata all'istanza in caso di liquidazione anche parziale del sussidio complessivamente richiesto, non potrà essere comunque presentata per gli anni successivi, salvo il caso in cui la documentazione non venga accolta, salvo il caso in cui la documentazione non venga liquidata, neanche parzialmente, per esaurimento di fondi.

3.3 SPESE STRAORDINARIE E/O IMPREVISTE CONNESSE A SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Possono presentare domanda di sussidio per le spese straordinarie e/o impreviste, che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare, i dipendenti in servizio e quelli cessati dal servizio.
Per spese straordinarie ed impreviste si intendono quelle, debitamente documentate, dovute a particolari ed eccezionali circostanze. A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti ipotesi: 1) calamità naturali (come terremoti, alluvioni, frane, ecc.), 2) cause accidentali (come furti, rapine, incendi e danni a beni e cose, ecc.) 3) eventi ed esigenze straordinarie che gravino sul bilancio economico (come lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione per l'abitazione di residenza nonché spese straordinarie deliberate dall'assemblea condominiale relative alla prima casa, soggiorno e pernottamenti per assistenza a familiare malato, spese legali per separazione coniugale o divorzio, ecc.).
La decisione dell'attribuzione del grave disagio economico (*an)* e la sua quantificazione (*quomodo, quantum)* è riservata alla Commissione competente.
La Commissione valuta l'attribuzione del sussidio per grave disagio tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente;
- nuclei familiari numerosi;
- presenza di persone disabili a carico del richiedente;
- presenza di genitori anziani e bisognosi di cure e assistenza nel nucleo familiare a carico del richiedente;

- perdita dell'occupazione a causa della pandemia da Covid-19 dei soggetti compresi nel nucleo familiare;
- patologie invalidanti del richiedente;
- status di separato, divorziato, vedovo/vedova, con prole a carico (in particolare minori) e/o con immobile in locazione;
- esposizione debitoria con rischio di azioni esecutive;
- situazione reddituale aggravata da mutui/prestiti;
- nucleo familiare monoreddito per il quale la situazione economica familiare risulti aggravata da sopravvenute spese determinate da eventi straordinari ed imprevedibili come indicate in precedenza,

L'importo massimo riconoscibile è pari a € 1.000,00.
La documentazione attestante la spesa accettata è costituita da titoli di pagamento (scontrini, fatture, bonifici, assegni, ricevute fiscali) attestanti spese sostenute dal richiedente o da persona presente nel suo stato di famiglia e a suo carico. Si precisa che la documentazione di spesa allegata all'istanza in caso di liquidazione anche parziale del sussidio complessivamente richiesto, non potrà essere comunque presentata per gli anni successivi, salvo il caso in cui la documentazione non venga liquidata, neanche parzialmente, per esaurimento di fondi.

3.4 SPESE PER VALORIZZAZIONE NASCITA DI FIGLI, ADOZIONE E AFFIDO DI MINORI

Le spese ammissibili sono quelle, documentate attraverso presentazione di fatture e scontrini fiscali, relative alla cura del minore ed effettuate a qualunque titolo entro i due anni successivi alla nascita e per singolo evento.
L'importo massimo concedibile è pari a € 500,00 per singolo evento, documentato con certificato di nascita, adozione o affido, che si sia verificato entro il biennio di riferimento. Si precisa che la documentazione di spesa allegata all'istanza in caso di liquidazione anche parziale del sussidio complessivamente richiesto, non potrà essere comunque presentata per gli anni successivi, salvo il caso in cui la documentazione non venga liquidata, neanche parzialmente, per esaurimento di fondi.

3.5 SPESE PER VALORIZZAZIONE ISTRUZIONE FIGLI

Le spese ammissibili sono quelle, documentate attraverso presentazione di fatture e scontrini fiscali, relative alla valorizzazione dell'istruzione dei figli a carico e conviventi.
A tal fine si elencano le seguenti ipotesi di spese riconoscibili:
1) spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari e materiale di cancelleria;
2) tasse scolastiche ed universitarie;
3) spese sostenute per viaggi e soggiorni studio all'estero sostenute a vario titolo (come corsi di lingue e partecipazione a programma ERASMUS);
4) spese sostenute per superare difficoltà di apprendimento (come lezioni private);
5) spese sostenute per l'iscrizione a corsi di formazione professionale;

La relativa documentazione di spesa accettabile in fase istruttoria è costituita da titoli di pagamento (scontrini, fatture, bonifici, assegni, ricevute fiscali) attestanti che tali spese siano

state sostenute dal richiedente entro il biennio di riferimento. Si precisa che la documentazione di spesa allegata all'istanza in caso di liquidazione anche parziale del sussidio complessivamente richiesto, non potrà essere comunque presentata per gli anni successivi, salvo il caso in cui la documentazione non venga liquidata, neanche parzialmente, per esaurimento di fondi.

L'importo massimo concedibile è pari a € 300,00 per ogni figlio.

3.6 SPESE PER LA CURA DEL MINORE

Le spese ammissibili sono quelle, documentate attraverso presentazione di fatture e scontrini fiscali, relative alla cura del minore per le quali si intendono esclusivamente:

1) rette per campi estivi sostenute per figli minori a carico;
2) attività sportive a carattere ricreativo sostenute per figli minori a carico;
3) attività ludiche sostenute per figli minori a carico;

La relativa documentazione di spesa accettabile in fase istruttoria è costituita da titoli di pagamento (scontrini, fatture, bonifici, assegni, ricevute fiscali) attestanti che tali spese siano state sostenute dal richiedente entro il biennio di riferimento. Si precisa che la documentazione di spesa allegata all'istanza in caso di liquidazione anche parziale del sussidio complessivamente richiesto, non potrà essere comunque presentata per gli anni successivi, salvo il caso in cui la documentazione non venga liquidata, neanche parzialmente, per esaurimento di fondi.

L'importo massimo concedibile è pari a € 300,00 per ogni figlio.

Articolo 4
Commissione per l'attribuzione dei benefici assistenziali

1. La Commissione incaricata per l'attribuzione dei benefici assistenziali è nominata con decreto del Direttore della Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa ed è composta da un Presidente, da un segretario verbalizzante e dai componenti dei vari CdR, ciascuno dei quali potrà indicare il nominativo di un membro titolare e di uno supplente.

2. La Commissione dura in carica due anni e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

3. I componenti della Commissione non possono restare in carica per più di due anni e non possono essere rinominati per il biennio successivo alla cessazione, garantendo così un avvicendamento a beneficio della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

4. Non possono essere nominati per le due annualità successive alla data di entrata in vigore del presente Accordo coloro che abbiano svolto il medesimo incarico nel biennio precedente alla predetta data.

5. Nella sua prima riunione la Commissione provvede, preliminarmente, a formalizzare

l'esclusione delle istanze manifestamente inammissibili. Successivamente determina circa l'ammissibilità di istanze che l'Ufficio istruttore ha ritenuto di dover sottoporre alla valutazione della Commissione. In tal caso, la Commissione richiede agli istanti i chiarimenti e/o le correzioni necessarie, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

6. In fase di concessione del sussidio stabilisce gli importi da concedere ai richiedenti entro i limiti previsti da questo Accordo a seguito di attenta valutazione. Il limite massimo della quota individuale non può mai superare € 2.500,00.

7. La Commissione ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali tiene conto della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti come risultante dalla certificazione ISEE senza soglia di ammissione **e assegna gli importi riconosciuti procedendo in ordine crescente di valore ISEE.** Qualora le risorse stanziate sul capitolo di spesa annualmente dedicato siano insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, sarà predisposta una graduatoria in ordine crescente rispetto al valore dell'ISEE del nucleo familiare e l'importo erogato a ciascun richiedente sarà riproporzionato secondo la tabella seguente:

Fino ad Euro 18.000,00	INTERO IMPORTO
Da Euro 18.001,00 a 25.000,00	90%
Da Euro 25.001,00 a 35.000,00	80%
Da Euro 35.001,00 a 45.000,00	70%
Da Euro 45.001,00 a 55.000,00	60%
Da Euro 55.001,00 a 65.000,00	50%

8. Al termine dell'intera procedura l'Ufficio istruttore provvederà a dare comunicazione a ciascun istante delle somme riconosciutegli.

DISPOSIZIONI FINALI

1. In conformità al principio dell'annualità di gestione dei capitoli di bilancio, le risorse stanziate per ciascun esercizio finanziario sono deputate unicamente a soddisfare le domande presentate in quella stessa annualità.

2. Il presente Accordo, sostituisce e annulla tutti i precedenti accordi e disposizioni operative in materia.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS. TERRITORIALI

CGIL FP Roma e Lazio:

CISL FP Roma Capitale – Rieti:

UIL PA Roma e Lazio:

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA:

FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP:

FLP:

USB PI:

PER LA RSU